

INPS

DETERMINAZIONE n. 79 del 17 LUG. 2019

Oggetto: Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'INPS per lo scambio di dati.

**ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(ex D.I. 14/3/2019)**

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2 che prevede che *"In fase di prima attuazione.....nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto."*

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D. Lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

Vista la legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato decreto legge 4/2019;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune stabilendo che gli stessi atti debbano essere sottoscritti con firma digitale;

Visto l'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone che *"qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione... è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente..."*;

Visto l'art. 7, comma 2, lett. h), del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106, che stabilisce per gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria la possibilità di stipulare nei limiti delle risorse disponibili apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche sensibili, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito;

Preso atto che con determinazione presidenziale n. 103 del 19 giugno 2012 è stata adottata una convenzione tra INPS e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per lo scambio automatizzato delle informazioni sottoscritta in data 20 giugno 2012, con durata triennale, tacitamente rinnovata per uguale periodo;

Preso atto che tale convenzione, è scaduta e INPS e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno concordato sulla necessità di proseguire la collaborazione già intrapresa, sottoscrivendo una nuova Convenzione di durata quinquennale, con decorrenza dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle Parti da esercitarsi tramite PEC con preavviso minimo di tre mesi;

Preso atto che la collaborazione in argomento ha permesso l'allineamento delle rispettive banche dati, consentendo all'INPS di avere informazioni aggiornate relative al decesso di beneficiari di trattamento pensionistico e notizie sugli eventuali aventi diritto alla pensione di reversibilità oltre alle comunicazioni su possibili variazioni di residenza relativamente ai connazionali residenti all'estero;

Preso atto che per l'INPS permane la necessità di poter disporre delle informazioni contenute nella banca dati delle Anagrafi Consolari ("Schedari delle Sedi Consolari" collegati alla infrastruttura informatica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) con riferimento ai soggetti residenti all'estero beneficiari delle prestazioni erogate dallo stesso INPS, al fine di espletare i controlli diretti ad evitare pagamenti indebiti;

Preso atto che per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è rilevante l'interesse ad accedere alle informazioni contenute negli archivi gestionali dell'INPS, attraverso i servizi pubblicati nell'apposita sezione dedicata del sito Internet, per l'efficace svolgimento dell'attività di assistenza pensionistica ai nostri connazionali residenti all'estero curata dalla rete diplomatico consolare;

Preso atto che la collaborazione in argomento riveste notevole rilievo in considerazione dell'attuale contesto economico-sociale caratterizzato da flussi di soggetti che si spostano nell'ambito dei diversi Paesi ai quali sono correlati aumentati flussi di dati personali che, solo se aggiornati, consentono alle diverse Istituzioni tenute all'erogazione dei più svariati servizi/prestazioni di esercitare correttamente le previste funzioni;

Preso atto che il testo della Convenzione in argomento riproduce in gran parte quello precedentemente adottato salvo alcune modifiche ritenute necessarie per adeguarlo alla sopravvenuta emanazione di disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, agli sviluppi della tecnologia informatica, alle esigenze delle Parti;

Preso atto che il MAECI mette a disposizione dell'Istituto le informazioni contenute negli Schedari Consolari informatizzati, ed in particolare: le date di decesso dei residenti all'estero, gli indirizzi di residenza e di domicilio dei residenti all'estero, altre informazioni in possesso del MAECI utili ai fini istituzionali dell'INPS;

Preso atto che i dati saranno resi disponibili dal MAECI attraverso scambi di flussi unidirezionali verso INPS da effettuarsi tramite S-FTP. Tale modalità è adottata in coerenza con quanto prescritto nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 ed è motivata dalla contingente situazione infrastrutturale ed organizzativa del MAECI, che non consente di procedere con accessi via web oppure in cooperazione applicativa;

Preso atto che l'INPS, per consentire al MAECI di svolgere attraverso la rete diplomatico-consolare l'attività di assistenza pensionistica ai residenti all'estero, rende disponibile l'accesso alle informazioni contenute nei propri archivi gestionali permettendo agli operatori del Ministero di visualizzare, attraverso la consultazione del CASELLARIO PENSIONATI (GAPE), i dati essenziali delle pensioni dei residenti all'estero per verificare il diritto di prestazioni collegate al reddito, l'applicazione delle detrazioni d'imposta sulle pensioni e segnalare date di decesso, di variazione di indirizzo e coordinate bancarie per l'accredito della pensione;

Preso atto che l'INPS mette a disposizione del MAECI, sul proprio sito web, una sezione dedicata che, attraverso alcuni servizi ad accesso riservato, consentirà agli operatori del Ministero la consultazione di specifiche informazioni previa autenticazione mediante utilizzo di PIN rilasciato dall'Istituto stesso;

Preso atto che le modalità per lo scambio delle informazioni sono dettagliatamente descritte nel Disciplinare Tecnico, allegato alla Convenzione e parte integrante della stessa;

Preso atto che lo sviluppo delle applicazioni informatiche e la predisposizione delle apparecchiature hardware eventualmente necessarie saranno a cura delle Parti che provvederanno - senza oneri - alla realizzazione delle soluzioni tecniche utili allo sviluppo della collaborazione in argomento;

Preso atto che ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della convenzione;

Preso atto che le Parti si atterranno a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

Visto il parere fornito dal Responsabile dell'Istituto della protezione dei dati ai sensi degli artt. 35, paragrafo 2 e 39 paragrafo 1, lett. c) del regolamento europeo 679/2016;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

di adottare la convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'INPS per lo scambio di dati, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale

Convenzione per lo scambio di dati

tra

Il MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (più brevemente anche MAECI), codice fiscale 80213330584, in persona del

e

l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (più brevemente anche INPS), codice fiscale 80078750587, in persona del Prof. Pasquale Tridico,

di seguito indicate congiuntamente anche "le Parti"

VISTI

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e al comma 2-bis che "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi".
- l'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone che "qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione... è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente...";
- l'art. 43, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa" come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183, art. 15 c), il quale dispone che "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";

- l'art. 71, commi 1 e 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 e che i controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione precedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi;
- l'art. 7 comma 2 lett. h) del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la possibilità di attivare convenzioni tra pubbliche amministrazioni per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- le Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle Pubbliche Amministrazioni, emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale – AgID nel luglio 2013;
- Il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015 "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni" con il quale l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha confermato le regole tecniche e le misure di sicurezza già stabilite in precedenza;
- la Convenzione di pari oggetto stipulata tra le Parti il 20 giugno 2012;

CONSIDERATO CHE

- il MAECI e l'INPS intendono ulteriormente intensificare la positiva collaborazione intrapresa in forza della Convenzione sottoscritta il 20 giugno 2012, allo scopo di rendere ancora più efficace il servizio di pagamento delle prestazioni ai residenti all'estero;
- le comunicazioni di dati e informazioni previste dalla presente Convenzione sono indispensabili per il perseguimento dei fini istituzionali

delle Parti contraenti nonché per assicurare la regolarità delle prestazioni erogate ed evitare il rischio di pagamenti indebiti, e per l'assistenza pensionistica ai residenti all'estero;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

Il MAECI e l'INPS si impegnano a collaborare per la realizzazione dello scambio telematico delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, specificate nei successivi articoli 2 e 3, finalizzato al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, nel rispetto dei principi di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle norme di sicurezza stabilite per i rispettivi sistemi informativi.

Le Parti mettono a disposizione i dati così come risultano al momento dell'estrazione dalle banche dati, senza assumere responsabilità per le variazioni che potranno successivamente intervenire.

L'INPS si impegna a comunicare preventivamente al MAECI tutte le iniziative dell'Istituto che hanno riflessi operativi sugli Uffici diplomatico-consolari all'estero ai fini di una corretta informazione necessaria al Ministero anche per indicare le eventuali istruzioni operative da impartire agli stessi Uffici.

Art. 2 Obblighi del Ministero

Il MAECI, per consentire all'INPS i necessari controlli, diretti ad assicurare la regolarità delle prestazioni erogate, evitare il rischio di pagamenti indebiti e, per gli ulteriori scopi sopra indicati, con particolare riferimento al dettato del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106, mette a disposizione dell'Istituto le informazioni contenute negli Schedari Consolari informatizzati delle Sedi ed in particolare:

- le date di decesso dei residenti all'estero;
- gli indirizzi di residenza e di domicilio degli stessi;
- altre informazioni in possesso del MAECI e utili ai fini istituzionali dell'Istituto.

Art. 3 Obblighi dell'INPS

L'INPS, per consentire al MAECI di svolgere attraverso la rete diplomatico-consolare l'attività di assistenza pensionistica ai residenti all'estero, rende disponibile l'accesso alle informazioni contenute nei propri archivi gestionali attraverso i servizi pubblicati nell'apposita sezione dedicata del proprio sito internet.

L'accesso ai suddetti servizi consentirà agli operatori del Ministero di visualizzare, attraverso la consultazione del CASELLARIO PENSIONATI (GAPE), i dati essenziali delle pensioni dei residenti all'estero per l'utilizzo:

- della procedura di trasmissione delle dichiarazioni reddituali finalizzate alla verifica del diritto alle prestazioni collegate al reddito;
- della procedura di trasmissione delle richieste di applicazione delle detrazioni d'imposta sulle pensioni;
- delle procedure di segnalazione di date di decesso, di variazione di indirizzo e coordinate bancarie per l'accredito della pensione.

Art. 4

Modalità dello scambio delle informazioni

Le modalità per lo scambio delle informazioni sono contenute nel Disciplinare Tecnico, allegato alla presente Convenzione e parte integrante della stessa.

Eventuali modifiche al Disciplinare Tecnico potranno essere concordate tra le figure di riferimento previste dall'art. 7, qualora finalizzate al miglioramento dei servizi senza innovazioni negli impegni delle Parti.

Lo scambio di dati sarà effettuato mediante la rete internet e il Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

Lo sviluppo delle applicazioni informatiche e la predisposizione delle apparecchiature hardware eventualmente necessarie saranno a cura delle Parti, ognuna per quanto di propria competenza.

Art. 5

Limiti all'uso dei dati

Entrambe le Parti sono autorizzate all'uso dei dati esclusivamente per assicurare la regolarità delle prestazioni erogate al fine di evitare il rischio di pagamenti indebiti e per l'assistenza pensionistica ai residenti all'estero.

Le Parti si impegnano reciprocamente a limitare e a controllare, sulla base di appositi criteri di autorizzazione e misure di sicurezza, l'accesso ai dati attraverso idonee procedure atte a registrare le operazioni effettuate e ad identificare i relativi operatori, con soluzioni tecniche che si adegueranno alle disposizioni emanate in proposito dall'AgID.

Art. 6

Trattamento dei dati

Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo titolare, è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento generale sulla Protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e del decreto legislativo 196/2003, così come emendato dal decreto legislativo 101/2018.

Le Parti cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a rispettare i canoni della adeguatezza, pertinenza e della non eccedenza e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione), secondo quanto disposto dalla normativa citata. Cureranno altresì che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Le Parti si impegnano ad informare l'utenza in merito allo scambio di informazioni oggetto della presente Convenzione ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti.

In conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento che, operando in qualità di soggetti autorizzati, avranno accesso ai dati stessi.

Art. 7

Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in Convenzione ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale.

In particolare rientra nei compiti dei Responsabili della Convenzione, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della Convenzione in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

Le Parti nominano un proprio Referente tecnico responsabile della gestione operativa dello scambio dati.

I nominativi e i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione, così come eventuali successive variazioni a quanto comunicato, saranno oggetto di apposite note scambiate via PEC tra le Parti.

Art. 8
Decorrenza, durata, oneri

La presente Convenzione ha durata quinquennale, a decorrere dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle Parti da esercitarsi tramite PEC con preavviso minimo di tre mesi.

Ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della presente convenzione.

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione
Internazionale

DISCIPLINARE TECNICO

1 Premessa

Il presente Disciplinare Tecnico regola le modalità per lo scambio telematico delle informazioni tra Sedi Consolari del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (nel seguito referenziato anche come MAECI) e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (nel seguito referenziato anche come INPS).

Per quanto non previsto nel presente documento si rinvia alla Convenzione e alle norme vigenti in materia di scambio telematico di informazioni, in particolare al Codice dell'Amministrazione Digitale e all'European Interoperability Framework (New EIF del 23 marzo 2017 e successive versioni) nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche".

2 Tipologia servizi per lo scambio automatizzato delle informazioni

Le Parti, per le rispettive attività istituzionali indicate in Convenzione, hanno necessità di scambiarsi le informazioni di cui agli artt. 2 e 3 della Convenzione medesima.

Le informazioni di interesse di INPS, di cui all'art. 2 della Convenzione, sono contenute negli Schedari Consolari informatizzati presenti presso la rete diplomatico-consolare, collegati alla infrastruttura informatica del MAECI. Lo scambio di queste informazioni tra MAECI e INPS avverrà attraverso flussi massivi periodici. È fatta tuttavia salva la possibilità di realizzare alternative modalità di scambio di informazioni da concordare preventivamente tra le Parti.

Analogamente, il MAECI, per reperire le informazioni di cui all'art. 3 della Convenzione, potrà accedere agli appositi servizi messi a disposizione da INPS sul proprio sito web.

Di seguito sono precisate le modalità tecniche con le quali sono realizzati gli scambi sopra indicati.

3 Servizi per l'invio di flussi massivi da MAECI a INPS

I dati di cui all'art. 2 della Convenzione sono resi disponibili dal MAECI attraverso scambi di flussi unidirezionali verso INPS da effettuarsi tramite S-FTP. Tale modalità è adottata in coerenza con quanto prescritto nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del

2 luglio 2015 ed è motivata dalla contingente situazione infrastrutturale ed organizzativa del MAECI, che non consente di procedere con accessi via web oppure in cooperazione applicativa. In particolare, il canale telematico utilizzato sarà S_FTP (SSH File Transfer Protocol) su rete SPC con INPS e MAECI nel ruolo di client/server. Potranno essere usati compressione, cifratura e firma digitale degli stessi. Il flusso sarà trasmesso ogni due mesi con trasmissione di un file di testo con codifica UTF-8, in formato compresso, e nomenclatura concordata.

4 Servizi per la consultazione da parte di MAECI di dati presenti in archivi INPS

INPS mette a disposizione del MAECI sul proprio sito web una sezione dedicata che, attraverso alcuni servizi ad accesso riservato, consentirà agli operatori del Ministero di consultare i dati indicati all'art. 3 della Convenzione.

Sarà compito del MAECI e degli Uffici Consolari richiedere a INPS l'abilitazione di proprio personale ai servizi di cui sopra, in funzione della propria organizzazione.

4.1 Modalità di accesso e procedura di abilitazione e disabilitazione degli operatori consolari.

L'accesso ai servizi resi disponibili da INPS è consentito mediante l'utilizzo del PIN rilasciato da INPS agli operatori delle Ambasciate o Consolati abilitati.

Per ottenere le abilitazioni di accesso è necessario che le Sedi estere inviino una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo: AreaSicurezza@postacert.inps.gov.it allegando la seguente documentazione:

- modulo di richiesta del PIN individuale, firmato dall'operatore da abilitare e per autorizzazione dal Capo Missione o suo delegato;
- copia di un documento di identità valido dell'operatore da abilitare.

Nella richiesta di abilitazione è possibile specificare se l'operatore intenda utilizzare il PIN anche per accedere ai servizi personali, identificati nel portale come "Servizi al cittadino".

Agli operatori già in possesso di un PIN di accesso al sito INPS per altre finalità non verrà assegnata una nuova utenza ma verrà estesa quella già in uso aggiungendo il profilo "Ambasciata/Consolato".

Dopo aver validato le richieste di abilitazione, l'INPS invierà ad uno dei recapiti indicati nel modulo di richiesta (PEC, e-mail o cellulare) la prima parte del PIN, mentre la restante parte sarà inviata all'indirizzo PEC della Sede, che si farà poi carico di consegnarla all'operatore abilitato.

Le Sedi consolari sono tenute ad un controllo periodico delle abilitazioni in essere e, qualora necessario, a richiedere la disabilitazione degli operatori per i quali non sussista più la necessità di accesso (ad esempio per

trasferimento ad altra Sede, per cambio di mansioni ecc.). La richiesta di disabilitazione va inoltrata a mezzo PEC allo stesso indirizzo AreaSicurezza@postacert.inps.gov.it, indicando i nominativi degli operatori da disabilitare.

5 Periodo transitorio

Il MAECI e l'INPS prendono atto che alcuni dei servizi previsti dalla Convenzione potranno essere tecnicamente resi operativi in un momento successivo alla data di stipula della Convenzione stessa.

La messa in esercizio di tali servizi dovrà in ogni caso essere tempestivamente comunicata alla controparte e non necessiterà di specifica accettazione formale.

6 Realizzazione e gestione dei servizi

Al fine di dare attuazione a quanto previsto da questo Disciplinare, le Parti si impegnano a

- a) definire regole tecniche e protocolli di comunicazione per lo scambio di informazioni, qualora non già definiti in questo Disciplinare, e definire eventuali specifiche di dettaglio,
- b) proporre e discutere congiuntamente eventuali modifiche e/o integrazioni alla architettura per lo scambio informativo prevista da questo Disciplinare, nonché alle regole tecniche e ai protocolli di comunicazione di riferimento, aggiornando il Disciplinare,
- c) definire un Piano di realizzazione dei servizi oggetto della Convenzione,
- d) monitorare la realizzazione dei suddetti servizi secondo il Piano,
- e) assicurare la messa in esercizio presso i rispettivi sistemi informativi delle soluzioni realizzate.

Ognuna delle Parti provvederà – senza oneri - alla realizzazione delle soluzioni tecniche oggetto di questo Disciplinare per la parte di competenza, e rimarrà titolare delle soluzioni eventualmente realizzate. Ognuna delle Parti curerà la documentazione tecnica delle soluzioni e la renderà disponibile, a richiesta alla controparte.

Le Parti si impegnano altresì a favorire il riuso delle soluzioni software eventualmente realizzate, in adempimento degli artt. 68 e 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e in conformità con l' art. 71 "Regole tecniche".

7 Livelli di servizio

Il MAECI e INPS concordano i livelli di servizio sotto indicati.

I servizi di cui al precedente punto 4 saranno resi disponibile da INPS su base annua per 24 ore alla settimana, 7 giorni su 7.

Sono esclusi eventuali fermi dovuti ad attività di manutenzione programmata o straordinaria, comunicati al MAECI con almeno 24 ore lavorative di anticipo.

Sono esclusi eventuali problemi di accesso ai servizi derivanti da cause non imputabili alla diretta responsabilità di INPS.

Il flusso massivo di cui al precedente punto 3 sarà trasmesso dal MAECI ogni due mesi. Il flusso sarà trasmesso entro il quinto giorno lavorativo del mese. Eventuali problemi che dovessero impedire l'invio del flusso nei termini dovranno essere comunicati a INPS.